

00 - PREMESSE GENERALI

00.01- NOTE INTRODUTTIVE

Tutte le Stazioni Appaltanti, di cui all'art 1 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023, sono tenute a utilizzare i Prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i fini di cui all'art 41 comma 13. L'obbligo di utilizzo del Prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano è previsto dall'art. 16, comma 1 LP 16/2015 s.m.i. per tutte le stazioni appaltanti che svolgono appalti di interesse provinciale ai sensi dell'art. 2 LP 16/2015 s.m.i.. Il presente Prezziario ha lo scopo di definire in modo uniforme le prestazioni richieste per le opere pubbliche edili eseguite in Provincia di Bolzano. I relativi prezzi hanno carattere medio e informativo e come tali vanno considerati nel loro uso, essi sono riferiti alle principali forniture e prestazioni per opere edili di media consistenza e difficoltà, sistemazioni esterne ed opere di urbanizzazione. L'importo a base d'asta e il computo metrico estimativo dei singoli progetti deve essere predisposto avendo come riferimento i prezzi medi del Prezziario. L'utilizzo di prezzi difforni rispetto a quelli presenti nel Prezziario è consentito solo in casi eccezionali (p. e. a causa di grandi quantità, logistica ideale, per casi anormali o in casi di particolare difficoltà di esecuzione, per lavori in edifici dove non si può impostare un cantiere od usare macchine, per lavori in località di difficile raggiungibilità, ecc.) Il progettista deve motivare l'eventuale presenza di scostamenti di prezzo e redigere una specifica analisi prezzo. Per ulteriori chiarimenti riguardanti l'utilizzo degli Prezziari si rinvia alla "Linea guida riguardante l'utilizzo degli Prezziari" rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n.15 del 19/01/2021. L'Prezziario è suddiviso in capitoli. Il primo capitolo si riferisce ai prezzi elementari di tutte le lavorazioni elencate e comprende la mano d'opera, i noli, i trasporti e i materiali di fornitura; i capitoli da 2 a 97 riguardano le lavorazioni per i singoli ambiti edili e non edili. Non tutti i materiali utilizzati per le opere sono elencati nei prezzi elementari del primo capitolo. I materiali e noli non elencati nei prezzi elementari sono contraddistinti nelle analisi prezzo da codici che iniziano con una lettera e non possono essere utilizzati come posizione a sé stante oppure per redigere un'analisi prezzo di un'altra lavorazione a causa della loro natura contestuale. Gli oneri di sicurezza afferenti all'impresa sono contenuti nella quota parte delle spese generali sostenute dall'operatore economico prevista dalla norma ancora vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali oneri di sicurezza afferenti all'impresa sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale; quindi, non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori ecc.) e sono già compresi nella misura fissa del 5,06% delle spese generali così come risultanti dal presente Prezziario. Tutti i prezzi sono sempre pubblicati al netto dell'I.V.A.. I prezzi valgono anche per quei casi in cui l'appaltatore per determinate prestazioni debba ricorrere ad altre ditte. Il rilevamento dei prezzi della presente edizione è stato eseguito alla fine dell'anno 2023. Ai fini della determinazione dei prezzi 2024, solo per alcune voci di prodotti presenti sono stati considerati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23.06.2022 pubblicato in GU, Serie Generale n. 183 del 06.08.2022. La verifica di corrispondenza al DM del 23.06.2022 dei prodotti utilizzati è imputata, secondo l'art. 1, comma 2, lettere d) e g) e art. 4, commi 1,3,4 e 5 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 al Direttore Lavori/ alla Direttrice Lavori.

Si ricorda che le indicazioni presenti in alcune posizioni del prezzo riferite agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento della verifica di conformità ovvero specificatamente previsti nel capitolato speciale d'appalto di lavori, prevedono erroneamente che queste siano a carico dell'appaltatore. In considerazione del fatto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 116 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento della verifica di conformità ovvero specificatamente previsti nel capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo imputando la spesa a carico delle stazioni appaltanti.

00.01.01 - USO DEL PREZZIARIO PROVINCIALE

Le descrizioni presenti nell'Prezziario e le relative codifiche sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificate. Se in una voce ufficiale vengono fatte delle modifiche nel testo, oppure qualora sia necessario, per esigenze specifiche del progetto, ricorrere a lavorazioni non previste dall'Prezziario, deve essere loro assegnato un numero di codice non usato dal presente Prezziario informativi contrassegnato da un asterisco (*)

PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE. In caso di descrizioni contraddittorie, vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche ed in linea generale così come di seguito riportato:

1. nella voce principale, voce o disegni e particolari richiamati;
2. nel gruppo;
3. nel sottocapitolo;
4. nel capitolo;
5. negli ulteriori disegni;
6. nelle premesse generali dell'Prezziario;
7. nel capitolato speciale e generale d'appalto;
8. negli altri allegati di progetto;

9. nelle norme riconosciute in Italia;
10. nelle norme della Comunità Europea.

00.01.02 - CODICI

A riguardo della codifica con il prezzario 2024 sono state introdotte le seguenti novità:

1. tutti i prezzi elementari che fino al prezzario 2023 sono stati riportati nel capitolo 51 (ex elenco prezzi per le opere non edili) sono stati ricodificati e inseriti nel capitolo 01;
2. tutte le posizioni che riportano prezzi sono state spostate al 5° livello di codifica rendendo la struttura del codice standardizzata. A tal fine sono state introdotte delle posizioni ausiliarie che sono contraddistinte da un codice seguito da una A e non riportano testo. Togliendo tale livello di codice si può risalire alla codifica utilizzata per il prezzario 2023 (es.: la posizione 01.02.07.05 è stata ricodificata come 01.02.07.**05A**.05).

Ogni voce dell'Prezzario è identificata da un numero di codice composto da:

- Un prefisso **BOL24**, che indica che si tratta di una posizione derivante dal Prezzario di Bolzano (BOL) per l'anno 2024 (24). Lo stesso prefisso può anche essere utilizzato per nuove posizioni.
- un gruppo con 2 cifre che identifica se si tratta di un prezzo elementare (01) oppure identifica il tipo di lavoro (02 fino 97);
- 3 gruppi con un massimo di 3 caratteri alfanumerici: 2 cifre eventualmente seguite dalla lettera A, se si tratta di un livello ausiliario;
- un gruppo con un massimo di 2 caratteri alfanumerici: 2 cifre oppure una lettera.

Il significato, da sinistra verso destra, dei caratteri alfanumerici è il seguente:

XX.000.000.000.00	Capitolo
XX.XXx.000.000.00	Sottocapitolo
XX.XXx.XXx.000.00	Gruppo
XX.XXx.XXx.XXx.00	Voce principale
XX.XXx.XXx.XXx.Xx	Voce

Il testo completo di una voce si compone sommando i singoli blocchi di testo relazionati ai singoli livelli di codice, procedendo da sinistra verso destra nel numero di codice. Così il testo relativo ad un gruppo di caratteri di gerarchia superiore vale per tutto il testo relativo a caratteri con gerarchia inferiore.

00.01.05 - VALIDITA' DI NORME ESTERE

Dove risulta citata una norma estera, quest'ultima si intende sostituita con quella analoga nazionale od europea dal momento della sua entrata in vigore.

00.02 - PREZZI UNITARI

I prezzi riportati nel presente prezzario sono comprensivi delle spese generali (15%) ed utile d'impresa (10%).

Come spese generali si intendono i componenti di costo elencate all'art. 31 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023

00.02.05 - DEFINIZIONI

00.02.05.01 - FORNITURA

Per fornitura si intende la messa a disposizione in tempo utile - a piè d'opera oppure in deposito di cantiere - di materiale destinato all'impiego definitivo, passante in proprietà del committente nel momento stabilito in contratto. Nel compenso per la fornitura sono compresi gli oneri di caricamento, trasporto, scaricamento a piè d'opera oppure accatastamento, deposito provvisorio e custodia fino all'impiego, in luogo protetto e coperto. Se non detto diversamente in una voce, nella fornitura sono sempre compresi i materiali accessori, di consumo, di minuteria e gli sfridi, senza che questi vengano compensati a parte. Nei confronti del committente l'appaltatore

risponde come unico responsabile della qualità di tutti i materiali da lui forniti; questo anche se il materiale - in assenza di difetti evidenti - è stato accettato dalla DL. Per prodotti industriali l'appaltatore deve fornire di sua iniziativa ed in tempo utile la completa documentazione tecnica del prodotto.

00.02.05.02 - MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALI

Con questa espressione si fa riferimento ai materiali messi a disposizione per un determinato periodo, che non passano di proprietà al committente, ma che, ad ultimazione del predetto periodo, vengono recuperati dall'appaltatore. I materiali devono essere messi a disposizione - in tempo utile - a piè d'opera oppure in deposito di cantiere. Nei relativi compensi sono compresi gli oneri di caricamento, trasporto, scaricamento a piè d'opera oppure accatastamento, deposito provvisorio e custodia fino all'impiego in luogo protetto e coperto. I materiali devono essere in perfetto stato di conservazione e nel compenso unitario sono comprese la manutenzione e la sostituzione dei materiali difettosi o persi. Se non detto diversamente in una voce, nella fornitura sono sempre compresi i materiali accessori, di consumo, minuteria e gli sfridi, senza che questi vengano compensati a parte. Alla fine del periodo di messa a disposizione i materiali recuperabili e riutilizzabili devono essere recuperati, smontati, puliti, accatastati in depositi idonei, caricati e trasportati fuori cantiere. Materiali non utilizzabili devono essere allontanati immediatamente dal cantiere.

00.02.05.03 - MESSA A DISPOSIZIONE DI MEZZI D'OPERA

Con questa espressione si fa riferimento ai mezzi d'opera, impianti completi o parti di essi ed attrezzature in genere, di volta in volta descritti nella singola voce, qui chiamati genericamente "mezzi d'opera", messi a disposizione per un determinato periodo. I mezzi d'opera devono essere del tipo più idoneo reperibile sul mercato, di dimensioni e di potenza sufficienti, e devono essere in perfetto stato di conservazione. Il compenso unitario comprende il trasporto a piè d'opera in tempo utile, il montaggio, l'installazione e tutti gli allacciamenti, la messa in esercizio, la manutenzione e la sostituzione in caso di avaria o perdita del mezzo. Alla fine del periodo di messa a disposizione, i mezzi d'opera e tutte le parti accessorie devono essere recuperati, se è il caso smontati, puliti, eventualmente depositati e trasportati fuori cantiere. I compensi, sempre onnicomprensivi di tutto quanto sopra elencato, verranno riconosciuti solo per le necessità effettivamente richieste, per cui i mezzi d'opera con prestazioni maggiori verranno compensati come se ricadessero nella fascia richiesta. Se i mezzi d'opera messi a disposizione forniscono prestazioni inferiori a quelle necessarie, per cui se ne deve accrescere il numero, verrà compensata solo la prestazione della fascia richiesta, come se i mezzi fossero disponibili nella misura richiesta.

00.02.06 - POSA IN OPERA

Per posa in opera si intende il prelievo di tutti i materiali occorrenti dai depositi, il caricamento, trasporto e scaricamento sul luogo di impiego e la loro posa in opera a regola d'arte con la mano d'opera specializzata e con i mezzi di lavoro più idonei disponibili sul mercato. Nel caso di materiale recuperabile è compreso anche il recupero per il prossimo impiego. La posa in opera comprende sempre tutti i mezzi d'opera accessori, compresi mezzi di sollevamento, di trasporto, di costipamento, ecc., ponteggi e piani di lavoro, ecc., energia, acqua, ecc.. Nel caso di prodotti industriali, l'appaltatore deve procurarsi - di sua iniziativa ed a sue spese - eventuali indicazioni specifiche per la posa direttamente dal produttore. Nei confronti del committente l'appaltatore risponde, come unico responsabile, della regolare posa in opera dei materiali, sia di quelli da lui stesso forniti, che di quelli presi in consegna dal committente o da terzi.

00.02.07 - REGOLA D'ARTE

Con il termine "regola d'arte" è definito tra l'altro anche l'insieme di esperienze e conoscenze professionali - queste ultime aggiornate all'ultimo livello consolidato della tecnica - dell'appaltatore e del suo personale. Nel caso che l'appaltatore riscontrasse, a suo avviso, errori di progetto, oppure ritenesse tecnicamente sbagliati ordini impartiti dalla DL o indicazioni fornite dal produttore, ne deve fare comunicazione scritta alla DL esponendo le sue controproposte documentate. In assenza di tale comunicazione l'appaltatore si identifica con il progetto e con gli eventuali ordini tecnici impartiti dalla DL e ne assume la piena ed unica responsabilità. Con il riferimento generale alla "regola d'arte", l'appaltatore - in base alle prestazioni di qualità corrispondentemente richieste - deve garantire la perfetta riuscita dell'opera, scegliendo i materiali, i metodi esecutivi, la mano d'opera ed i mezzi d'opera più idonei e sicuri.

00.02.08 - IDONEITA' ALL'UTILIZZO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Con Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 è stato adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, applicabile ai nuovi prodotti da costruzione immessi sul mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle pubbliche. Per i prodotti da costruzione che ricadono nell'ambito di

applicazione del nuovo regolamento prevalgono le indicazioni del regolamento stesso rispetto a quelle indicate dall'Prezziario. Una lista dei prodotti per le costruzioni soggetti a marcatura CE si trova sotto il seguente link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products-cpdcp_it

00.04 - CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

00.04.01 - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori.

Nei prezzi dei lavori si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dalla fornitura e scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo.

Se non diversamente specificato valgono le disposizioni tecnico contrattuali (DTC).

00.04.02 - NORME DI MISURAZIONE

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o ponderali.

00.04.03 - ABBREVIAZIONI

00.04.03.01 - ABBREVIAZIONI PER UNITÀ DI MISURA

Abbreviazione	Significato
mm	millimetro
cm	centimetro
dm	decimetro
m	metro
km	chilometro
mm ²	millimetro quadrato
cm ²	centimetro quadrato
dm ²	decimetro quadrato
m ²	metro quadrato
dm ³	decimetro cubo
m ³	metro cubo
l	litro
g	grammo
kg	chilogrammo
t	tonnellata
s	secondo
min	minuto
h	ora
d	giorno
a c	a corpo
cad	cadauno
nr	numero
imp	impianto
%	per cento
elem	elemento
m ² cm	metro quadrato centimetro

00.04.03.02 - ABBREVIAZIONI PER UNITÀ DI MISURA COMPOSTE

Abbreviazione	Significato
md	metro x gironi
m ² d	metro quadrato x giorni
m ³ d	metro cubo x giorni
cadh	pezzo x ore

tkm	tonnellata x chilometro
kWh	Kilowatt ora

00.04.03.03 - ABBREVIAZIONI PER UNITÁ TECNICHE

Abbreviazione	Significato
°C	grado Celsius
K	kelvin
dB	decibel
Hz	hertz
g/m ²	grammi a metroquadrato
kg/cm ²	chilogrammi a centimetroquadrato
kg/m ²	chilogrammi a metroquadrato
kg/m ³	chilogrammi a metrocubo
kN	kilonewton
m ³ /h	metrocubo all'ora
cad/m	pezzo a metro
V	volt
l/min	litri al minuto
C	resistenza caratteristica cilindrica / cubica (calcestruzzo)

00.04.03.04 - ABBREVIAZIONI VARIE

Abbreviazione	Significato
(LxH)	larghezza x altezza
H	altezza
U	coefficiente di trasmittanza termica
W	watt
kW	kilowatt
ML	materiale senza manicotto
DN	diametro nominale
REI	resistenza al fuoco di elementi strutturali: stabilità (R), tenuta (E), isolamento termico (I)
classe 0-5	reazione al fuoco di materiali (classe 0 = materiali non combustibili)
UNI	Unificazione Italiana, Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN	norma europea
DIN	Unificazione tedesca, Ente nazionale tedesco di unificazione
ISO	International Organisation for Standardization

04.04.04 - OPERE COMPIUTE

Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori. Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo. Se non diversamente specificato nel capitolato speciale d'appalto parte II valgono, ove presenti, le disposizioni tecnico contrattuali (DTC).

04.04.05 - DIRITTI DI DISCARICA

È assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto.

Fatta eccezione del puro materiale naturale lapideo di scavo, tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in pubbliche discariche.

Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate.

Gli oneri per lo smaltimento verranno compensati con le voci - 54.45 diritti di scarica.

Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna.

Per le distanze eccedenti i 5 km verrà compensato l'onere di trasporto con le voci 01.03.

04.04.06 - DEMOLIZIONI - REGOLE DI ABBATTIMENTO

Nell'ambito dell'attività di costruzione di qualsiasi genere si formano prodotti residui, denominati con il termine generale "materiali da costruzione e demolizione". Possono presentarsi sciolti (terre di scavo, strati antigelo, ghiaia), legati idraulicamente (calcestruzzo, cemento armato) o in forma di conglomerati bituminosi (asfalto).

Obiettivo del riciclaggio è raggiungere il più elevato grado di riutilizzo dei materiali residui prodotti e l'elevata qualità degli stessi. A tal fine è necessaria, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. In cantiere, per lo stoccaggio di frazioni omogenee, occorre dotarsi di container separati perlomeno per gli inerti, il legno, i metalli e il materiale da imballaggio. I rifiuti pericolosi e il materiale chimicamente contaminato devono essere prelevati e smaltiti separatamente.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori da demolizioni o di manutenzione, nell'ambito dei quali viene prodotto il materiale da avviare al riciclo, dovrà essere rilasciata apposita documentazione della avvenuta valutazione della presenza di amianto, obbligatoria secondo l'art. 248 del DLgs 81/2008 s.m.i. Tale dichiarazione dovrà essere redatta con specifico riferimento al cantiere in cui viene prodotto il materiale da smaltire.

I rifiuti contenenti amianto vanno stoccati separatamente già presso il cantiere e smaltiti, ai sensi della legislazione specifica (legge n. 257 del 27. marzo 1992, decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e decreto ministeriale 06.09.1994 e successive disposizioni di legge).

Durante le demolizioni è da preferire il cosiddetto smontaggio selettivo: eseguendo in ordine inverso le operazioni che hanno portato alla costruzione dell'edificio vengono smontate le diverse parti dell'opera e le singole unità come finestre, porte, pavimenti e sottofondi, isolazioni, installazioni varie, tetti e facciate, e stoccate in gruppi omogenei di materiali.

Un utile strumento per lo smontaggio è un piano di smaltimento che indichi i quantitativi e i tipi dei rifiuti prodotti, mostri le modalità di stoccaggio provvisorio, di trasporto dal cantiere (camion, benne/container) e le possibilità di recupero e smaltimento.

Il maggiore impegno richiesto viene compensato dai minori costi di smaltimento presso l'impianto di riciclaggio.